

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3755

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRUZZI, ZUGNO, BONOMI, ARMANI, PREARO, BALDI, PUCCI ERNESTO, BUFFONE, BUZZETTI, DE LEONARDIS, DE MARZI, MIOTTI CARLI AMALIA, STELLA, FRANZO, RINALDI, TANTALO

Presentata il 28 gennaio 1967

Norme di tutela per la maternità per le coltivatrici dirette, colone e mezzadre

ONOREVOLI COLLEGHI! — La programmazione nazionale è in corso di approvazione ma i suoi principi ed i suoi diritti debbono già diventare operanti se non altro per il fatto che il progetto in discussione riguarda il quinquennio 1966-1970. E credo sarà opportuno che ogni proposta di legge, specialmente da ora innanzi, debba essere considerata alla luce dei principi e dei limiti previsti nel Piano di sviluppo. Se poi si considera la realtà europea che — almeno sotto l'aspetto economico e sociale — va sempre più affermandosi e generalizzandosi, ogni provvedimento legislativo non potrà prescindere da tale realtà e dovrà mirare al conseguimento graduale di una armonizzazione nei vari settori tra le nazioni del Mercato comune.

Ora è risaputo che il nostro Programma di sviluppo economico mira al « superamento degli squilibri settoriali, territoriali e sociali che tuttora caratterizzano lo sviluppo economico italiano... » ed allo scopo si propone tra l'altro « la eliminazione delle lacune tuttora esistenti in dotazioni e servizi di primario interesse sociale quali la scuola, la abitazione, la sanità, la sicurezza sociale... la formazione professionale ecc. ». Uno poi dei fondamentali obiettivi del programma per il quinquennio 1966-1970 è la « riduzione del divario tra redditi agricoli e redditi non agricoli da conse-

guirsi — fondamentalmente — attraverso lo aumento della produttività agricola e la riduzione della sottoccupazione nell'agricoltura ».

Ma il Programma avverte tutto un lungo periodo (circa un ventennio) necessario al raggiungimento di una sostanziale parità fra la produttività espressa in termini di reddito del settore agricolo e quella degli altri settori e l'urgenza tuttavia di colmare « lacune » del settore agricolo anche in campo sociale e si propone quindi, durante il quinquennio 1966-1970, di compensare « in notevole parte » la differenza dei livelli retributivi con « una intensificazione delle azioni tendenti ad una redistribuzione del reddito tramite il sistema previdenziale e la politica di sicurezza sociale ».

Non è nostro intendimento esporre qui tutta la situazione di inferiorità sociale in cui si trovano i lavoratori dei campi e particolarmente le famiglie coltivatrici dirette i mezzadri e i coloni e l'assoluta mancanza di ogni particolare assistenza alla donna rurale madre, ma crediamo opportuno sia pure in stretta sintesi ricordare:

1) la spesa per assicurazione contro le malattie è di lire 24.650 per ogni assistibile non coltivatore diretto o mezzadro mentre scende a lire 9.237 (dati del 1965) per ogni coltivatore diretto;

2) l'importo medio annuo delle pensioni pagate nel 1965 ad ogni lavoratore dipendente (comprendendo oltre al regime generale obbligatorio i fondi speciali degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, di telefonia, delle aziende private elettriche o del gas, dei minatori ecc.) ammonta a lire 563.201 mentre tale importo scende a lire 156.000 annue per i coltivatori diretti mezzadri o coloni;

3) anche per l'assicurazione contro gli infortuni nel 1965 contro prestazioni erogate nell'importo di lire 29.000 per ogni assicurato dell'industria sono state pagate lire 3.600 per ogni assicurato nel settore agricolo.

Si aggiunga che i coltivatori diretti avranno solo dal 1° gennaio 1967 ed in misura inizialmente ridotta gli assegni familiari ma che mancano ancora della assistenza farmaceutica, che i pensionati coltivatori diretti o mezzadri o coloni mancano dell'assistenza malattia e dell'assistenza farmaceutica, che i coltivatori diretti sono esclusi dall'assicurazione contro la tubercolosi e dall'indennità temporanea in caso di infortunio ed infine che le donne rurali sono escluse dall'assicurazione obbligatoria per la maternità e si avrà un quadro sintetico ma drammatico delle condizioni sociali in cui vivono le famiglie rurali in una società che pur tanti progressi ha fatto anche socialmente in questo dopo guerra. Certo che si deve dare atto di quanto è stato fatto innovando profondamente nei principi nel campo dell'assistenza malattia, della pensione degli infortuni ed ora anche nel campo degli assegni familiari nel settore agricolo e soprattutto come principi di solidarietà e di giustizia sociale abbiano avviato a soluzione almeno i più gravi problemi, ma è indubbio che si pone urgente, prima di qualunque miglioramento ad altre categorie, il problema della estensione delle provvidenze sociali vigenti anche ai coltivatori diretti mezzadri e coloni. Ed una delle più importanti estensioni, sotto l'aspetto sociale che avrà certamente notevoli ripercussioni morali e psicologiche, è la concessione dell'assistenza obbligatoria per la maternità.

Si tratta non solo di ovviare ad una grave sperequazione davanti ad un evento — la maternità — che interessa tutta la società, ma di avviare altresì quella armonizzazione nel campo sociale che è richiesta dal trattato del Mercato comune e predisposizione per una vera unità europea. È noto come la Francia ad esempio già corrisponda alle donne rurali un assegno detto *de la mère au foyer* riconoscendo la duplice figura della donna rurale come reggitrice della casa (dove però le stesse occu-

pazioni domestiche hanno tante connessioni con l'attività agricola) e come coimprenditrice nell'azienda. È questo un concetto già acquisito anche dalla nostra legislazione e che particolarmente è stato ed è sostenuto dalla dottrina sociale cristiana per cui « il lavoro della donna che opera nell'agricoltura in qualità di lavoratrice dipendente e indipendente ha funzione produttiva sia che si applichi in casa, sia che attenda alle attività agricole » (XXX settimana sociale dei cattolici d'Italia).

È superfluo ricordare qui come la presenza della donna poi nelle campagne sia elemento indispensabile per un adeguato insediamento delle popolazioni rurali e come la copertura di eventi quali la maternità o la malattia o la invalidità o l'aiuto ai figli sia determinante ai fini di una scelta della professione agricola. D'altronde non si può ammettere che tutta una legislazione ed un complesso di provvidenze doverose possano realizzarsi per la donna madre lavoratrice dipendente con finalità altamente umane e sociali e debbano queste stesse finalità cessare davanti alla donna lavoratrice indipendente nei campi che si trova nelle stesse circostanze ed ha generalmente condizioni economiche e sociali inferiori.

Le raccomandazioni della Comunità Economica Europea agli Stati membri per una protezione della maternità debbono quindi rivolgersi non soltanto alle lavoratrici dipendenti ma altresì alle lavoratrici coltivatrici dirette, alle mezzadre e alle colone dal momento che la stessa raccomandazione mette sul medesimo piano « le lavoratrici a domicilio e le donne che la legge considera disoccupate ».

È indubbio che se la posizione giuridica della lavoratrice autonoma è diversa rispetto a quella della lavoratrice dipendente, la donna rurale deve pur rinunciare per un certo periodo anteriore all'evento della maternità e per un periodo successivo a quella collaborazione nei lavori agresti che le sono normali. La estensione quindi alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre delle norme di tutela della maternità applicabili alle donne che esercitano un'attività subordinata, sia pure considerando alcune circostanze caratteristiche della famiglia rurale, diventa un cogente fatto di giustizia e di equità. È in relazione a tali considerazioni che viene presentata la seguente proposta di legge.

In merito poi alla copertura degli oneri conseguenti si deve rilevare da un lato l'importo limitato della spesa (circa tre miliardi) calcolandosi a circa 50.000 gli eventi assisti-

bili (la frequenza di parto è infatti mediamente dello 0,97 per cento della popolazione assistibile che nel nostro caso ammonta a 5.150.000 unità) e dall'altro che i mezzi possano reperirsi sui maggiori cespiti conseguenti all'attuazione del regime dei prelievi sui prodotti agricoli importanti: l'entrata in vigore dei regolamenti comunitari che affidano al regime dei prelievi l'equilibrio di vari

mercati consentirà maggiori cespiti più che sufficienti a finanziare la spesa suindicata. Sarà quindi lo stesso settore agricolo a procurare i mezzi necessari alla copertura. Preghiamo quindi gli onorevoli colleghi di voler benevolmente considerare quanto sopra approvando premurosamente la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadri gestanti è esteso il divieto di impiego nei lavori esterni dell'azienda nei periodi previsti dalle vigenti leggi per le lavoratrici dipendenti.

ART. 2.

Per il periodo di astensione obbligatoria di cui al precedente articolo alle coltivatrici dirette su indicate sarà corrisposto dalla Cassa mutua malattie coltivatori diretti una indennità giornaliera di lire 800.

ART. 3.

Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadri, è dovuto un assegno per l'evento maternità nella misura unica di lire 40 mila da versarsi in due soluzioni.

ART. 4.

L'aborto, escluso quello procurato, è considerato a norma della vigente legislazione, indennizzabile per le salariate e braccianti mentre alle coltivatrici dirette sarà corrisposto un assegno di lire 20 mila.

ART. 5.

All'onere previsto dai precedenti articoli si provvede con i maggiori gettiti conseguenti all'attuazione del regime dei prelievi sui prodotti agricoli importati.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti nell'anno 1967 alle variazioni occorrenti.